



Titolo

Corte federale d'appello – Revocazione e revisione – art. 63 CGS, comma 5 – parte che ha agito davanti l'Autorità Giudiziaria – inammissibilità – interpretazione costituzionalmente orientata - inammissibilità

Descrizione

La revocazione è preclusa, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del vigente Codice di Giustizia Sportiva del CONI, a termini del quale *"la revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti l'Autorità Giudiziaria contro la decisione dell'organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport"*. La norma comporta l'inammissibilità del reclamo e non vi è spazio per un'interpretazione "costituzionalmente orientata", che si risolverebbe in una non consentita disapplicazione della norma posta dal CONI.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 62/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

Lipari

Riferimenti normativi

art. 63, comma 5, CGS CONI;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 062 CFA del 28 dicembre 2020 (Sig. Leonardi Pietro/Procura Federale)